



## CODICE DI CONDOTTA

### Premessa

I *Professionisti della digitalizzazione* e i *Professionisti della privacy* esercitano la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, al fine di assicurare le prestazioni professionali loro richieste dagli enti, dalle imprese e/o dagli studi professionali presso e/o in favore dei quali prestano servizio.

I *Professionisti* summenzionati esercitano le loro funzioni in conformità ai principi del Codice dell'Amministrazione digitale, delle Regole Tecniche dallo stesso richiamate, del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, del Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 4/2013 recante "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi*" e successive modifiche e integrazioni.

Le regole deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dei valori sotto riportati.

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Le regole deontologiche si applicano a tutti i *Professionisti* regolarmente iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC *Professioni*.

### Art. 2 – Potestà disciplinare

Spetta alla Commissione disciplinare infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle regole deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive o oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

### Art. 3 – Doveri di lealtà, competenza e aggiornamento

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista (articolo 1, comma 4 della Legge 4/2013). Gli iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC *Professioni* svolgono la loro attività con lealtà e correttezza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice etico di ANORC<sup>1</sup>.

Gli iscritti agli Elenchi di ANORC *Professioni* dichiarano di essere in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie, richieste per accedervi. È dovere di ciascun *Professionista* garantire la propria formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di competenza, sia attraverso percorsi di studio individuale sia tramite la

---

<sup>1</sup> [http://www.anorc.eu/documenti/pagine-statiche/regolamenti-anorc-professioni/CODICE\\_DI\\_CONDOTTA.pdf](http://www.anorc.eu/documenti/pagine-statiche/regolamenti-anorc-professioni/CODICE_DI_CONDOTTA.pdf)



partecipazione a specifiche iniziative formative e corsi di aggiornamento promossi da ANORC o altri enti, convenzionati e non, riconosciuti da ANORC *Professioni*, (come individuato all'art. 9 del Regolamento di ANORC *Professioni*).

In ossequio a quanto previsto dalla legge, gli iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC *Professioni* devono fare espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della Legge n. 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente. Il *Professionista* iscritto a uno degli Elenchi di ANORC *Professioni* e che utilizza l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei "servizi" rilasciato dall'Associazione ha l'obbligo di informare la clientela del proprio numero di iscrizione all'Associazione stessa.

È dovere dei *Professionisti* declinare incarichi per cui non è posseduto un livello di competenza adeguato.

#### **Art. 4 – Informazioni sull'attività professionale**

L'Associazione pubblica sul proprio sito web, attraverso le sezioni dedicate agli Elenchi di ANORC *Professioni*, gli elementi informativi necessari all'attività dei *Professionisti* secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

L'Associazione promuove forme di garanzia e tutela per enti, imprese e studi professionali, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli *Professionisti*.

#### **Art. 5 – Commissione disciplinare e sanzioni**

La Commissione disciplinare, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, può riunirsi per valutare particolari situazioni che potrebbero danneggiare l'immagine morale dell'Associazione e per individuare le azioni più idonee a mantenere o ricostituire l'immagine di integrità e di eticità della stessa.

Il Presidente, il Direttore Generale o la Giunta Esecutiva segnalano alla Commissione disciplinare (responsabile del Codice di condotta, articolo 27 bis del Codice del consumo) i casi sottoposti alla propria attenzione e la Commissione, a seguito di valutazione, determina, qualora lo ritenga opportuno, l'applicazione di una sanzione.

Le sanzioni possono essere in ordine crescente di gravità:

- l'avvertimento, che consiste nel richiamo formale inerente alla mancanza commessa e nell'esortazione a non ricadervi, ed è dato con comunicazione del Presidente;
- la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- la sospensione dal godimento di uno o più diritti o della qualifica di socio nella sua totalità a tempo determinato;
- la cancellazione dall'Elenco.

Segreteria Organizzativa c/o Digital & Law Department:

Via Vito Mario Stampacchia n°21 – 73100 Lecce

C.F.: 93122300754

Tel. e fax: 0832-256065; e-mail: [segreteria.professionioni@anorc.it](mailto:segreteria.professionioni@anorc.it)



Le decisioni della Commissione Disciplinare, a discrezione della stessa, possono essere comunicate attraverso gli strumenti di comunicazione associativa (mailing list o altro ritenuto più opportuno).

Segreteria Organizzativa c/o Digital & Law Department:  
Via Vito Mario Stampacchia n°21 – 73100 Lecce  
C.F.: 93122300754  
Tel. e fax: 0832-256065; e-mail: [segreteria.professioni@anorc.it](mailto:segreteria.professioni@anorc.it)